



COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 46

Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2021/2023, in esercizio provvisorio, per applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto esercizio 2021 - fondi vincolati, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 10:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO AMBRA	Vice Sindaco		X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano		X
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
BANNO' SALVATORE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Vice Segretario Dott. MUSTICA ROSALIA**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che:

- ☐ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56, in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- ☐ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- ☐ con deliberazione di G.M. n 89 in data 12.08.2021 , esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- ☐ con delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 20/07/2021 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020;

Visti ;

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15) il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”;

Considerato che:

- per quanto sopra esposto l'ente si trova in “esercizio provvisorio” di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);
- secondo il comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, “Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3 quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”

Visto l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1. “Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.

2.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 quinquies.

3- bis.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.

Visto altresì il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato della contabilità finanziario, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

Vista la relazione, resa ai sensi dell'art. 187 c. 3 TUEL, dal responsabile del settore I - Affari Generali e Politiche Sociali allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) dalle quali si evince la necessità di utilizzare una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021 pari ad euro 30.216,00 al fine di evadere la richiesta della Regione Sicilia, la cui mancata attuazione potrebbe determinare un danno per l'Ente;

Verificato che, dalla lettura combinata degli artt. 175 comma 5 bis e 187 commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, le suddette variazioni sono di competenza della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, così come espressamente disposto dal punto 8.11 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Visto che ai sensi dell'art. 187, commi 3 quinquies e 3 sexies, del D. Lgs. n. 267/2000, risulta preliminarmente necessario determinare il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, di cui al comma 3 quater dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 24/03/2021 avente per oggetto: Determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2021, sulla base dei dati di preconsuntivo, è stato determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021, come segue:

A) Risultato di amministrazione presunto	€ 3.025.447,32
--	----------------

al 31/12 2021	
Parte accantonata:	€ 2.363.081,88
Parte vincolata:	€ 129.382,97
Parte destinata agli investimenti:	€ 78.846,48
Parte disponibile:	
TOTALE RISULTATO D'AMM. PRESUNTO	€ 454.135,99

Richiamato l'art. 1, c. 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che l'applicazione in bilancio della quota vincolata, accantonata o destinata del risultato di amministrazione, per gli enti in disavanzo, è consentita per un importo non superiore al risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente, ridotto della quota minima accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 20.07.2021 avente per oggetto: Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2020 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato stabilito di applicare al bilancio 2021/2023, le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2020:

- Anno 2021.: € 109.911,53;
 - Anno 2022: € 109.911,53;
 - Anno 2023: € 109.911,53;
- per un importo complessivo di € 329.734,59;

Dato atto che:

- nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022, è prevista la copertura della quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'ultimo consuntivo approvato (2020) pari a € 109.911,53, come stabilito con la delibera sopra menzionata;
- che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'esercizio 2022 è pari a € 505.797,01;

Vista la necessità di apportare le variazioni, riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2022 gestito in esercizio provvisorio, mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto - fondi vincolati dell'esercizio 2021 pari ad euro. 30.216,00;

Dato atto che l'applicazione dell'avanzo vincolato di € 30.216,00 rispetta le prescrizioni previste dall'art. 1, c. 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato B risulta confermato il pareggio e non determina un ulteriore peggioramento dell'attuale squilibrio del bilancio;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale dell'Ente;
- il Regolamento Comunale di contabilità dell'Ente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di applicare al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2022 in esercizio provvisorio, le quote del risultato di amministrazione presunto, fondi vincolati es. 2021, determinato con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 24/03/2021 in € 454.135,99, per l'importo di euro. 30.216,00;
3. di dare atto che l'applicazione dell'avanzo di cui al punto 2, rispetta i limiti previsti dall'1, c. 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
4. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/20222 per l'anno 2021, gestito in esercizio provvisorio, riportate analiticamente nell'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di dare atto del permanere del pareggio e che la presente variazione non determina un peggioramento dell'attuale squilibrio di bilancio;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, per le motivazioni dettagliate nel presente atto.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Vice Segretario

BERTINI GIUSEPPE

LICCIARDO ANTONIO

Dott. MUSTICA ROSALIA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno al giorno .

Dalla residenza Comunale li

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA

Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/05/2022 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA